SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2003. Situazione del bilancio dello Stato.

03A14050

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. **352.**

Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Considerato che la legge «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» è stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;

Considerato che, in data 15 dicembre 2003, il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge, a lui trasmessa in data 5 dicembre 2003;

Considerata la sospensione dei lavori della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per le festività natalizie e di fine d'anno, nonché i tempi previsti dai regolamenti parlamentari per procedere alla nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;

Considerato che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002 così stabilisce: «D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997.»;

Considerata l'impossibilità dell'entrata in vigore della legge di assetto del sistema radiotelevisivo alla data del 31 dicembre 2003;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un intervento legislativo che entro quella data determini le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modalità di definitiva cessazione del regime transitorio

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:

a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;

b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0384

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. **353.**

Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare la materia delle agevolazioni tariffarie postali, in considerazione della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle norme sopraindicate e della situazione di crisi in cui si è venuto a trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti editoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici.

Art. 2.

Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:

a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;

c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;

m) i prodotti editoriali pornografici.

Art. 3.

Modalità di corresponsione dei rimborsi

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0385

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. **354.**

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravità;

Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riorganizzazione dei tribunali delle acque

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in

materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;

2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»;

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;

d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: «139-*bis.* Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.

Art. 2.

Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

«Art. 132 *(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato *b)*;

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-*bis*. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera *f)* è sostituita, dalla seguente: «*f)* il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2006;».

Art. 6.

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.

Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0387

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. **355**.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Benefici in favore dell'emittenza locale

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

Art. 2.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

Art. 3.

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole:«31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Art. 4.

Validità attestazioni SOA

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

Art. 5.

Codice della strada

1. All'articolo 162, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

Art. 6.

Edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Art. 7.

Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».

Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».

Art. 8.

Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

Art. 10

Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quinquies*, è differita al 31 marzo 2004.

Art. 11.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

Art. 12.

Servizio civile

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

Art. 13.

Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 14.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 15.

Acque potabili trattate

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Art. 16.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Art. 17.

Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici

1 . Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 18.

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Art. 19.

Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 20.

Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità.

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 21.

Concessioni autostradali

1. Preso atto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

Art. 22.

Gestione dei servizi di trasporto ferroviario

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

Art. 23.

Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CASTELLI

03G0388

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2003, n. **356.**

Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente inquadramento *ope legis* di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003, n. **357.**

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, concernente la costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS;

Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'ENPALS;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n. 90; 1º agosto 1983, n. 669; 22 luglio 1986, n. 1006; 19 marzo 1987, n. 203 e 19 marzo 1987, n. 207, concernenti modifiche all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordino e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, con il quale è stata attuata la suddetta delega;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondo i criteri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 479 del 1994;

Visto l'articolo 43, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che estende all'ENPALS la disciplina prevista dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con applicazione, relativamente agli organi, eccettuato il Collegio dei revisori, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003;

Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato con riferimento:

a) all'osservazione concernente l'opportunità di trasfondere le norme residue del citato decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 26 del 1950 nel presente regolamento, trattandosi in realtà di norme di dettaglio, ovvero di materia già disciplinata in modo uniforme per tutti gli enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del 1994, anche mediante adozione dei relativi regolamenti di contabilità e amministrazione;

b) all'osservazione concernente l'opportunità di introdurre un procedimento di ricognizione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, tenuto conto che tale materia è affidata alle determinazioni giurisprudenziali e che comunque su di essa mancano le necessarie indicazioni di legge;

c) al rilievo concernente la presunta mancanza di indicazioni circa l'oggetto e le modalità della funzione di vigilanza svolta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, dovendosi osservare che tale funzione è invece disciplinata dalla normativa di rango primario richiamata al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento;

d) all'osservazione concernente la problematica della rappresentanza della pubblica amministrazione tra gli esperti del Consiglio di amministrazione, tenuto conto che la disposizione del regolamento esaminata (articolo 5, comma 1) riproduce in realtà una norma di rango primario (articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di seguito denominato: «Ente», in conformità ai principi di carattere generale dettati dall'articolo 43, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Art. 2.

O r g a n i

1. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il Collegio dei sindaci;

e) il Direttore generale.

2. Gli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* durano in carica quattro anni. Gli organi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* possono essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

3. L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi compartimentali assicurano il servizio di informazione e di assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attività istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della regolarità degli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport.

Art. 3.

Presidente

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, richiamato, in via generale, dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre allo stesso, ne assicura l'istruttoria e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza. La convocazione può avvenire anche sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione: in tale caso la riunione si svolgerà entro otto giorni dalla richiesta ed avrà all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile per evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Ente, quando il relativo potere non rientri tra le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

f) rappresenta l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello nazionale;

g) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico;

h) può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.

Art. 4.

Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, previa designazione da parte delle confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è composto da:

a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due degli sportivi professionisti;

b) sei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due delle società sportive.

2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In particolare, svolge i seguenti compiti:

a) definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente;

d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali ed i criteri generali di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva;

e) attua l'intesa con il Presidente dell'Ente per la nomina dei componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico.

3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e, su proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato a sostituire il presidente stesso in caso di assenza o di impedimento.

4. Il funzionamento e l'organizzazione interna del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi comprese le modalità di adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato dal regolamento delle adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. I *curricula* dei componenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.

2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. In particolare, svolge i seguenti compiti:

a) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione;

c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) delibera il regolamento di organizzazione ed il funzionamento ed il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità; i predetti provvedimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, ed i criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione per le qualifiche dirigenziali, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi per la dirigenza;

f) trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

g) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente.

3. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con il regolamento per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del

consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è composto da:

a) un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e nominato con il decreto di cui al comma 2;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri;

c) un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

d) uno in rappresentanza delle società sportive, uno in rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

2. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.

4. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile, nonché le funzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari.

5. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.

2. Il direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. In particolare, svolge i seguenti compiti:

a) partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di indirizzo e vigilanza;

b) ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione;

d) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;

e) esercita i poteri di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili, ed ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di amministrazione.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione, il direttore generale può farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

Art. 8.

Regolamento di organizzazione

1. L'Ente adotta il regolamento di organizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello concernente la disciplina della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, è abrogato.

2. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono abrogati l'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, ed il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 249

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 81, quinto comma, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aveni valore di legge e i regolamenti».

— Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1947, n. 178.

— Il testo della legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1952, n. 302.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26 (Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1950, n. 41.

— Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1973, n. 173.

— Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1981, n. 86.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n. 90 (Estensione dell'assistenza ENPALS agli organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1983, n. 92.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, n. 669 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1983, n. 338.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, n. 1006 (Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1987, n. 35.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 203 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1987, n. 119.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 201 (Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1987, n. 120.

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947, è il seguente:

«Art. 3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

1) artisti lirici;

2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;

3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6) direttori di scena e doppiaggio;

7) direttori d'orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9 tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10) amministratori di formazioni artistiche;

11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14) truccatori e parrucchieri;

15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;

16) sarti;

17) pittori, stuccatori e formatori;

18) artieri ippici;

19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;

20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;

21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

22) calciatori ed allenatori di calcio;

23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente.».

— Il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.».

— Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 419 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1994, n. 178.

— Il testo dellart. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, è il seguente:

«2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, è il seguente:

«Art. 3 *(Ordinamento degli enti).* — 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e

delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: *a)* per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; *b)* per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; *c)* per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.».

— Il testo dell'art. 43, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), è il seguente:

«Art. 43 *(Norme in materia di ENPALS)*. — 1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:

a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;

b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) la disciplina prevista all'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

— Il testo della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

Note all'art. 3:

— Il testo della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1978, n. 31.

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«Art. 3. L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.».

— Il testo dell'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), è il seguente:

«Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, può delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, è il seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disposta, per ciascuno degli enti stessi, una gestione commissariale.

2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, per l'INPS e l'INAIL, nonché per le casse soppresse di cui all'art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Per l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla data di entrata in vigore del presente decreto è integrato secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3.

4. I direttori generali degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, nonché degli enti soppressi ai sensi del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni dalla medesima data si provvede al conferimento delle rispettive funzioni.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL e all'IPSEMA, si applicano le disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88.».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«Art. 16 *(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)* (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti ai vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«Art. 17 *(Funzioni dei dirigenti)* (Art. 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 dei 1993 e poi dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

1-*bis*. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Per il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2403 e seguenti del codice civile, è il seguente:

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale).* — Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-*bis*, terzo comma».

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale).* — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

«Art. 2403-*bis (Poteri del collegio sindacale).* — I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5).

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate».

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

«Art. 2403-*bis (Collaboratori del sindaco).* — Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza dei bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate».

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

«Art. 2404 *(Riunioni e deliberazioni del collegio).* — Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni [codice civile 2405]. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5) e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

«Art. 2404 *(Riunioni e deliberazioni del collegio).* — Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

«Art. 2405 *(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee).* — I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio».

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

«Art. 2405 *(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee).* —I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio».

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

«Art. 2406 *(Omissioni degli amministratori).* — In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere».

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

«Art. 2406 *(Omissioni degli amministratori).* — Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori».

(Testo in vigore dal 1º gennaio 2004).

«Art. 2407 *(Responsabilità).* — I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis* e 2395».

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

«Art. 2407 *(Responsabilità).* — I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394».

(Testo in vigore dal 1º gennaio 2004).

«Art. 2408 *(Denunzia al collegio sindacale).* — Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione».

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

«Art. 2408 *(Denunzia al collegio sindacale).* — Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraitende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabile.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario.».

— Per il testo dell'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 si veda nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«Art. 27 *(Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali)* Art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.».

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e del risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nota alle premesse.

03G0379

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2003.

Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l'indennità di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per i generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999, ha rideterminato le misure dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto l'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha stanziato la somma di 15 milioni di euro per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Rilevata la necessità di attuare, nei limiti dello stanziamento di 15 milioni di euro, il processo di perequazione retributiva attraverso l'adeguamento delle misure delle indennità previste, rispettivamente, dalla legge n. 334 del 1997 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio e 29 maggio 2001;

Considerata che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, rispettivamente, in € 28.821 e in € 22.673 comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003.

2. Le misure della indennità perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi, comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003:

a) € 16.330 per i brigadier generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;

b) € 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.

3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 295

03A14036

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

Art. 2.

1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Roma, 23 dicembre 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO 1

REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera *b)* della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;

c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;

d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

03A14127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2003.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 1° dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successivo modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2004.

Roma, 18 dicembre 2003

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 2,5 PER CENTO.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	38
da 21 a 30	36
da 31 a 40	34
da 41 a 45	32
da 46 a 50	30
da 51 a 53	28
da 54 a 56	26
da 57 a 60	24
da 61 a 63	22
da 64 a 66	20
da 67 a 69	18
da 70 a 72	16
da 73 a 75	14
da 76 a 78	12
da 79 a 82	10
da 83 a 86	8
da 87 a 92	6
da 93 a 99	4

03A14046

DECRETO 18 dicembre 2003.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo gennaio-marzo 2004.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2003, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2003-30 settembre 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2003-30 settembre 2003 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2003-30 settembre 2003, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2004, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2003-31 dicembre

2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il capo della direzione: MARESCA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo, Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a € 75.000,00.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2003

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2004

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,41
	oltre 5.000	9,50
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,32
	oltre 5.000	6,07
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,61
	oltre 50.000	5,67
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,03
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	19,28
	oltre 5.000	14,37
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	21,20
	oltre 5.000	11,97
LEASING	fino a 5.000	13,99
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,25
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,82
	oltre 50.000	5,77
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500	17,63
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,24
	oltre 5.000	11,35
MUTUI (8)		4,24

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,69 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.9.2003; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

(8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

03A14047

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 ottobre 2003.

Determinazione dell'incremento della quota capitaria annua dovuta a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai lavoratori autonomi agricoli per l'anno 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 257 e 262 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», il quale prevede, ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura dell'INAIL, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori agricoli autonomi nella misura massima complessiva del 50 per cento;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 28 che stabilisce per gli anni 2001 e 2002 un incremento dei contributi nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno e prevede, per gli anni successivi, che la misura dell'incremento venga stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Rilevata l'esistenza delle condizioni necessarie per la determinazione di un ulteriore incremento della quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi agricoli nell'ambito dei limiti stabiliti dall'art. 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel quinquennio 2001-2005;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 356 del 14 maggio 2003, con la quale viene fissata nella misura dell'8,33 per cento l'incremento della quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi nell'agricoltura per l'anno 2003;

Ritenuta l'opportunità di incrementare, per l'anno 2003, la quota capitaria annua dovuta dai lavoratori;

Decreta:

È stabilito nella misura dell'8,33 per cento l'incremento della quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi agricoli per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 188

03A14081

DECRETO 11 dicembre 2003.

Scioglimento di varie società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento dei menzionati enti cooperativi;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

denominazione	sede	notaio	Data cost.	Repertorio	reg soc
FIRENZE NUOVA	Firenze	Orazio Gargani	08/06/1948	963	9056
EDIS	Firenze	Francesco Fontana	05/12/1946	5705	8133
EDILE FERROVIARIA	Firenze	Raffaele De Lucia	19/06/1946	16195	7984
A.L.C.E.	Firenze	Enrico Del Panta	29/03/1950	5424	9906
EDILIZIA DEI PROFESSORI	Firenze	Vittorio Vitelli	03/08/1948	14988	9127
CASTAGNETO	S. Godenzo	Enrico Del Panta	08/02/1950	5128	9823
AMICI DELL'AFRICA	Firenze	Raffaele De Lucia	01/04/1950	21770	9940
S. MARTINO	Firenze	Pietro Barnini	12/05/1950	5441	9972
ETRURIA	Firenze	Enrico Del Panta	05/01/1950	4921	9769
CASA NOSTRA	Firenze	Enrico Del Panta	18/01/1950	5011	9779
EDIFICATRICE PERETOLA	Firenze	Edilio Ritzu	30/12/1949	6806	9809
LA PROVOPERA	Firenze	Enrico Del Panta	16/10/1951	8425	10741
THOMAS ALVA EDISON	Firenze	Giulio Rogantini	23/07/1951	3351	10636
MERIGGIO ESTIVO	Firenze	Guglielmo Vesci	10/01/1952	12468	272
MONTUGHI	Firenze	G. Battista Becattini	21/06/1948	12688	9086
EDILE FRA UFFICIALI ESPERANDA	Firenze	Augusto Rovai	23/06/1953	23577	11687
EDIFICATRICE LA POSTALE	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	08/04/1963	15716	16224
ULISSE	Firenze	Lapo Lapi	19/06/1954	52298	12236
CASA NOSTRA	Borgo S. Lorenzo	Mauro Tita	09/11/1954	15903	120606

LUPI (C.E.I.)	Firenze	Silvio Sandrucci	20/12/1954	53411	12479
STADI	Firenze	Ugo Balestri	08/02/1955	1652	12545
ADIESSE	Campi Bisenzio	Vincenzo Roselli	17/12/1965	12599	17853
IL GIGLIO	Firenze	Ezio Dell'Imperatore	08/06/1956	6632	13129
L'INDIANO ALLE CASCINE	Firenze	Franco Franchi	17/01/1957	13888	13349
MONTEVERDE	Firenze	Franco Franchi	22/01/1957	13901	13350
SANTO STEFANO	Campi Bisenzio	Amerigo Sandrucci	17/02/1957	19511	13370
I PLATANI	Firenze	Franco Franchi	06/02/1957	13047	13372
SPEDALUZZO	Firenze	Franco Franchi	07/12/1956	13704	13342
PIETRA SU PIETRA	Firenze	Enzo Allodoli	19/12/1957	12986	13399
SAN MARCELLINO	Firenze	Giorgio Tempestini	04/10/1956	1716	13338
FONDAZIONE MERCURIO	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	25/07/1957	5017	13520
EDILIZIA FORTUNELLA	Firenze	Lapo Lapi	22/03/1963	114147	16273
DIPENDENTI STATALI CUCCIOLO	Firenze	Giovanni Badini	25/10/1957	7001	13625
DOMUS ET LIBERTAS	Firenze	Enzo Allodoli	15/11/1957	13788	13650
FRANCESCO FERRUCCI	Firenze	Ugolino Golini	05/11/1957	21504	13646
OMNIBUS	Firenze	Enrico Del Panta	31/03/1958	31091	13852
OSMANNORO	Firenze	Franco Franchi	22/02/1958	15072	13770
AURORA	Firenze	Giorgio Borgioli	17/04/1958	9449	13861
LETIZIA	Sesto Fiorentino	Luigi Gragnani	18/04/1958	20981	13884
GIOVANNI ENRICO NEWMAN	Firenze	Francesco Pineider	14/06/1958	52838	13983
PIAVE RUSCIANO	Firenze	Licia Belisario	16/10/1958	15915	14040
RONDINELLA	Firenze	Alberto Berardi	10/11/1958	1358	14065
PONTE VECCHIO	Firenze	Ugolino Golini	02/02/1959	19129	14180
EDIFICATRICE S. SALVATORE A LECCIO	Reggello	Vincenzo Chiurazzi	10/01/1960	9095	14505
EDIFICATRICE DIPENDENTI COMUNALI	Borgo S. Lorenzo	Peppina Sini	21/05/1960	2147	14699
EDILIZIA ALBA	Firenze	Giovanni Badini	27/06/1960	10764	14774
EDIFICATRICE FIDES	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	02/09/1960	9897	14821
EDILIZIA SANTA TERESA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	15/10/1960	9995	14875
EDIFICATRICE L'ONDA	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	11/10/1960	6965	14909
EDILIZIA PARVA SPES	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	05/10/1960	6958	14874
EDILIZIA FRA DIPENDENTI COMUNALI	Barberino di M.llo	Gianfranco Spighi	06/12/1960	19622	14990
EDILIZIA PARADISO A MONTICI	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	18/04/1963	15786	16268
EDILIZIA CESARE BATTISTI	Firenze	Giovanni Badini	14/03/1961	11784	15104
EDILIZIA NOVA DOMUS	Borgo S. Lorenzo	Antonio Peruzzi	26/06/1960	11864	14770
EDILIZIA BUONAVOLONTA'	Firenze	Enzo Allodoli	16/06/1961	17043	15192
EDILIZIA SANTA LUCIA	Firenze	Orazio Gargani	03/05/1961	9902	15151
EDIFICATRICE DI QUINTO	Sesto Fiorentino	Lapo Lapi	21/10/1961	102678	15347
EDILIZIA CASE NUOVE	Fucecchio	Antonio Verre	14/03/1962	21710	15713
EDILIZIA LO STERZO	Firenze	Franco Benelli	24/04/1962	65045	15624
EDIFICATRICE S. PIERO IN PALCO PRIMAVERA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	16/12/1961	12469	15477
EDIFICATRICE S. PIERO IN PALCO ESTATE	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	16/12/1961	12470	15478
LA RINASCITA DI LECORE	Signa	Vincenzo Chiurazzi	03/06/1962	13654	15711
EDILIZIA LA CASA DI BRACCIANTI E SALARIATI AGRCOLI	Figline Valdarno	Lapo Lapi	18/03/1962	105917	15615
IL LAVORATORE	Empoli	Lapo Lapi	06/05/1962	106976	15681
LE PALAIE	Pelago	Lapo Lapi	18/03/1962	105916	15614
LA GALLIANESE	Barberino di M.llo	Lapo Lapi	01/04/1962	106208	15631
LA LEONARDO DA VINCI	Vinci	Francesco Sceusa	25/03/1962	10170	15640
EDILIZIA SAN FIRENZE	Firenze	Giuseppe De Martino	05/11/1962	239	13906

EDIFICATRICE S. AGNESE	Firenze	Mauro Tita	21/11/1962	30202	15955
BRACCIANTI EDIFICAZIONE CASE FABRONI CIRO	Dicomano	Lapo Lapi	28/10/1962	111065	15944
IMPIEGATI CIVILI MUGELLO	Borgo S. Lorenzo	Bernardo Galeotti	02/07/1962	2042	15749
EDILIZIA D.G.M.	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	22/06/1962	9323	15767
FIAMMETTA	Certaldo	Lapo Lapi	24/06/1962	108033	15766
IL QUARTIERE	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	16/06/1962	13803	15757
EDIFICATRICE IRIS	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	30/06/1962	13915	15759
EDIFICATRICE EREMO	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	06/07/1962	13926	15758
EDILIZIA RIPOLI	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	23/01/1963	14995	16067
EDILIZIA MOLVEDO	Firenze	Giulio Cirri	28/05/1962	37574	15710
EDILIZIA LORENZO GHIBERTI	Pelago	Lapo Lapi	17/11/1962	111479	16027
EDILIZIA NUOVA FIORENZA	Firenze	Lapo Lapi	29/01/1963	112926	16111
EDILIZIA LA VILLETTA	Campi Bisenzio	Amerigo Sandrucci	14/11/1962	43377	15979
LA FIDUCIARIA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	31/01/1963	15012	16104
EDILIZIA SAN NICOLA DA BARI	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	08/02/1963	15075	16105
EDILIZIA MONOPOLIO	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	04/02/1963	15055	16094
EDILIZIA NOVA SPES	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	04/02/1963	15054	16099
SOFFIANO	Firenze	Lapo Lapi	23/02/1963	113524	16151
TICINESE	Firenze	Lapo Lapi	28/02/1963	113643	16142
BARTOLOMEO CORSINI ora L'ARATRO	Barberino di M.llo	Lapo Lapi	01/04/1962	106207	15633
EDILIZIA IGEA	Fucecchio	Antonio Verre	25/01/1963	25334	16120
EDILIZIA S. SILVESTRO	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	25/06/1962	9325	15882
LA PERGOLA D'ORO	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	18/09/1962	10216	15876
EDILIZIA SAN VALENTINO	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	16/02/1963	15130	16119
EDILIZIA IL DELFINO	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	29/01/1963	15007	16083
EDILIZIA DAVID	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	18/10/1962	10256	16003
EDILIZIA DIPENDENTI OSPEDALE SAN MICHELE	Firenze	Lapo Lapi	13/03/1963	113973	16214
EDILIZIA SANTO STEFANO	Firenze	Emanuele Calogero	22/02/1963	31865	16188
BANDINO LA PREVIDENTE	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	09/03/1963	15388	16168
FORTUNA TREDICI	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	21/03/1963	15522	16184
EDILIZIA SESTESE	Sesto Fiorentino	Lapo Lapi	28/02/1963	113642	16194
EDILIZIA FIRENZE NUOVA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	02/03/1963	15317	16164
EDILIZIA BELLARIVA	Firenze	Lapo Lapi	21/03/1963	114119	16274
EDIFICATRICE DANIELA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	02/05/1963	15934	16293
EDILIZIA SAN GIOVANNI	Firenze	Giulio Cirri	23/04/1963	36935	16280
EDILIZIA A. GENOVESI	Firenze	Enzo Allodoli	23/04/1963	18214	16288
EDILIZIA PROBI	Figline Valdarno	Iginio Lenardo	21/04/1963	28991	16302
TIZIANA	Firenze	Ugo Balestri	10/05/1963	28538	16305
EDILIZIA SAN PIETRO	Bagno a Ripoli	Pietro Filardi	22/03/1963	4976	16333
EDILIZIA S.C.A.M.P.	Empoli	Lapo Lapi	19/04/1963	114781	16325
EDIFICATRICE TRA I DIP.TI DEL TEATRO COMUNALE	Firenze	Lapo Lapi	04/04/1963	114442	16297
PRIMAVERA	Sesto Fiorentino	Lapo Lapi	12/04/1963	114624	16298
GLI ARTEFICI	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	09/05/1963	15943	16329
POMONA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	18/05/1963	15965	16375

Firenze, 11 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A14043

DECRETO 12 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente nel comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i propri decreti n. 7 del 3 aprile 2001, con il quale è stato riconosciuto il comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Biella, e n. 8 del 2 maggio 2001, con il quale ne è stata modificata la composizione;

Vista la nota del Presidente del comitato INPS di Biella, che il sig. Emilio Allais risulta assente senza giustificazioni per più di tre volte consecutive;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale C.I.S.L. nomina il sig. Matteo Lombardi in sostituzione del sig. Emilio Allais;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Matteo Lombardi è nominato componente nel comitato provinciale INPS di Biella, in rappresetanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Emilio Allais.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 12 dicembre 2003

Il direttore provinciale: CORRENTE

03A14044

DECRETO 12 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «San Giorgio» a r.l., in Botricello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali ispettivi delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, in quanto non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario, acquisire il parere del Comitato centrale delle cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «San Giorgio» a r.l., BUSC 2259/217921, con sede in Botricello, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale, in data 20 gennaio 1986, repertorio 8787, registro società 4186, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 12 dicembre 2003

Il direttore provinciale: BRUNO

03A14039

DECRETO 12 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agrumicola Calabria», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto che il sig. Emanuele Filiberto, nominato liquidatore della società cooperativa «Agrumicola Calabria», con sede in Lamezia Terme, con verbale di assemblea straordinaria del 7 dicembre 1998, è deceduto in data 10 agosto 2000;

Considerata la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Fabrizio D'Agostino, nato a Lamezia Terme il 26 settembre 1969 e residente in Lamezia Terme, via della Vittoria, n. 22/a, è nominato liquidatore della società cooperativa «Agrumicola Calabria», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Malacrinis Napoleone in data 26 settembre 1975, repertorio n. 63001, registro società n. 358, in sostituzione del liquidatore sig. Emanuele Filiberto.

Catanzaro, 12 dicembre 2003

p. *Il direttore provinciale:* CACCIOLA

03A14040

DECRETO 15 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «ECO 2000», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la relazione finale del commissario governativo, dalla quale emerge che l'ente appresso indicato non è in condizione di raggiungere lo scopo sociale;

Tenuto conto che le poste attive dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 1991, provengono da cespiti di natura mobiliare;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto del parere di massima espresso dalla Commissione centrale per il controllo sulle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, in ordine al quale non si debba più acquisire il parere della Commissione stessa in casi particolari, contemplati in tale parere;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte I dell'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «ECO 2000», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 9 febbraio 1990, per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. 12853 di repertorio, registro società n. 7353/90 del tribunale di Massa Carrara, posizione BUSC n. 729/246391.

Carrara, 15 dicembre 2003

Il direttore provinciale: GALLINA

03A14038

DECRETO 16 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «TRS Società cooperativa a responsabilità limitata», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, che prevede lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 febbraio 2002 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa «TRS Società cooperativa a responsabilità limitata» a r.l., con sede in Avellino alla via Matteotti n. 22;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 maggio 2002;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «TRS Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita in data 10 luglio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Trifuoggi di Solofra (Avellino), repertorio n. 20256 omologato dal tribunale di Avellino con decreto del 31 luglio 1985, codice fiscale n. 01644610642, registro società n. 95709, posizione n. 1585/218073, è sciolta d'ufficio senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del primo comma del codice civile, così come modificato dalla legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 16 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A14041

DECRETO 16 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Colombo - Società cooperativa a r.l.», in Aiello del Sabato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, che prevede lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 marzo 2002 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa «Radio Colombo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Aiello del Sabato (Avellino) alla via Capocasale n. 65 - frazione Tavernola S. Felice;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 maggio 2002;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Radio Colombo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Aiello del Sabato (Avellino), costituita in data 26 aprile 1982 con atto a rogito del notaio dott. Edgardo Pesiri di Altavilla Irpina (Avellino), repertorio n. 3446, omologato dal tribunale di Avellino con decreto del 4 maggio 1982, codice fiscale n. 00606220648, registro società n. 87101, posizione n. 1392/191103, è sciolta d'ufficio senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, del primo comma del codice civile, così come modificato dalla legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 16 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A14042

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. Parmalat, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinario delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visti in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive ha fissato i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza della società Parmalat S.p.a., presentata in data 24 dicembre 2003;

Considerata la rispondenza di tale istanza ai requisiti previsti all'art. 1 del suddetto decreto-legge per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e constatata la prospettata possibilità di procedere alla ristrutturazione della citata società;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Ritenuta alteresì l'opportunità di nominare commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, in considerazione della specifica professionalità e dell'incarico dello stesso assunto in data 16 dicembre 2003 ai fini della ristrutturazione dell'impresa, peraltro senza alcuna ingerenza con la precedente gestione;

Considerato che il dott. Enrico Bondi risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

La società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato entro tre giorni:

al Tribunale di Parma;

alla camera di commercio di Parma per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14202

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano di San Gimignano» per la quale è stata inviata istanza a Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore DOP Zafferano di San Gimignano, con sede in San Gimignano (Siena), via delle Fonti n. 3/A, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Zafferano di San Gimignano», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62399 del 28 aprile 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore DOP Zafferano di San Gimignano ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Zafferano di San Gimignano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP Zafferano di San Gimignano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Zafferano di San Gimignano», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Zafferano di San Gimignano».

Art. 2.

La denominazione «Zafferano di San Gimignano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 62399 del 28 aprile 2003 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Zafferano di San Gimignano», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE ZAFFERANO DI SAN GIMIGNANO D.O.P.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Zafferano di San Gimignano» è costituito esclusivamente dalla parte di colore rosso aranciato, sottoposta a tostatura, degli stimmi dei fiori provenienti dalla coltivazione del bulbo-tubero «crocus sativus L.», pianta erbacea monocotiledone appartenente alla famiglia delle iridacee.

Gli stimmi si presentano in filamenti dilatati e sfrangiati alla sommità.

Dopo la tostatura, il loro colore vira da aranciato in un caratteristico rosso bordeaux. Gli stimmi devono essere commercializzati integri e rispondere alle seguenti caratteristiche chimiche, secondo la norma ISO 3632-1:1993 (metodo di test: ISO 3632-2:1993, punto 13).

Categoria	Potere colorante espresso in lettura diretta dell'assorbanza di crocina a circa 440 nm su base secca	Potere amaricante espresso in lettura diretta dell'assorbanza di picrocrocina a circa 257 nm su base secca	Potere aromatico safranale espresso in lettura diretta dell'assorbanza a circa 330 nm su base secca
I	190 min	70 min	dal 20 a 50

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dello «Zafferano di San Gimignano» è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune di San Gimignano.

Art. 4.

Origine del prodotto

Molteplici testimonianze attestano nel tempo a partire dal sec. XIII l'origine del prodotto a San Gimignano. Al riguardo ricordiamo una delibera del consiglio della Comunità del 1228 che autorizza il rimborso di un pranzo effettuato dal Podestà Gregorio e costituito da «uno chapone, una gallina et quatuor fercolis carnium porchi et in ovis et pipere et croco». La qualità e rinomanza che fin dal 1200 ebbe lo zafferano di San Gimignano è documentata non solo da una significativa esportazione del prodotto verso altre piazze italiane (Pisa 1238, Genova 1291), ma anche dalla inedita direzione assunta dalla corrente di traffico verso i Paesi orientali e africani (Alessandria d'Egitto, Tunisi, Damietta, Acri, Tripoli ed Aleppo negli anni dal 1221 al 1247). I guadagni che derivavano dal commercio dello zafferano erano talmente elevati da fare la fortuna di non poche casate, alcune delle quali — come si ricava da numerose fonti — decisero di impiegarli anche nella costruzione delle famose torri, tuttora motivo di orgoglio della città. In molti documenti medievali della città, lo zafferano è menzionato nei contratti. Particolarmente diffuso nelle campagne era il contratto che consisteva nel pagare anticipatamente in contanti un determinato quantitativo di zafferano da consegnarsi al raccolto, «ad novellum». Per la sua versatilità, veniva impiegato anche come sostituto del denaro: è indicativo al riguardo che nel 1228 il Comune fece fronte alle spese per l'assedio del castello della Nera con un mutuo contratto in denaro e in zafferano. Spesso il croco compare anche nei donativi: nel 1241, ad esempio, ne vennero inviate dalla Comunità 25 libbre all'imperatore Federico II accampato nelle vicinanze.

Sono storicamente legate al commercio del prodotto anche le rigide regole emanate dal comune per garantirne il peso e la qualità. La correttezza delle operazioni di pesatura era affidata all'Arte dei medici e speziali, i quali provvedevano anche alla taratura delle bilance. Una testimonianza di tale attività si rinviene ancora oggi attraverso la permanenza in città di un cognome come Pesalgruoghi o Pesalgruoci.

Numerosi sono i riferimenti all'impiego dello zafferano come colorante nella fabbricazione dei tessuti. I testi sangimignanesi dei secoli XIII e XIV tramandano anche il nome delle famiglie che praticavano quest'arte e riportano le pene severissime comminate nei confronti degli adulteratori del prodotto.

I documenti della locale Spezieria di S. Fina ci illustrano come lo zafferano fosse una componente importante nella farmacopea dei secoli XIV-XVII e come entrasse nella preparazione di liquori, unguenti, purganti, sciroppi, digestivi, infusi e decotti.

È provato anche il suo uso nella pittura, in particolare in quella senese e fiorentina.

Sulla coltivazione del croco a San Gimignano lungo il corso dei secoli la documentazione è straordinariamente ricca, tanto da consentire perfino la ricostruzione dell'ubicazione dei terreni interessati.

Come meglio specificato al successivo art. 6, il prodotto è fortemente intriso della storia cittadina: le fonti assicurano, fin dal 200, il suo utilizzo, oltre che in cucina, anche nella tintura, nella medicina e nella pittura. Riferimento di leggi e regolamenti comunali, viene, inoltre, menzionato in antichi documenti medievali di carattere finanziario o contrattuale. Oggi lo zafferano, nonostante non abbia più l'importanza di un tempo, viene impiegato in campo gastronomico e farmaceutico.

La sua origine viene attualmente attestata dalla permanenza nel territorio di pratiche produttive nel solco della tradizione, che contribuiscono a salvaguardare l'elevata qualità del prodotto, dimostrata da una copiosa e plurisecolare documentazione nonché dal suo inserimento nella fascia superiore della scala qualitativa di cui alla norma ISO 3632-1:1993. Tali pratiche sono integralmente riportate nel presente disciplinare.

L'origine dello «Zafferano di San Gimignano» è garantita, inoltre, da un sistema di tracciabilità fondato sulla iscrizione dei produttori e dei terreni interessati in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1. *Metodo di coltivazione e raccolta.*

La selezione dei bulbo-tuberi per l'impianto avviene con la eliminazione di quelli che presentano tracce di marciume, macchie o tagli.

L'impianto viene eseguito sui terreni sabbiosi o sabbioso-limosi, che costituiscono la tessitura del territorio di San Gimignano, dopo aver eliminato le tuniche esterne e i residui radicali del bulbo tubero madre, tra l'inizio di agosto e la metà di settembre.

La concimazione utilizzata è organica.

I fiori vengono raccolti a mano nelle prime ore mattutine, quando sono ancora chiusi, nel periodo compreso tra l'inizio di ottobre e la fine di novembre.

5.2. *Metodo di lavorazione.*

I fiori raccolti vengono portati in locali chiusi, dove viene effettuata, nell'arco della stessa giornata della raccolta, la «mondatura» o «sfioritura», operazione manuale con la quale si separa la parte di colore rosso aranciato degli stimmi evitando di asportarne quella di colore bianco-gialliccio.

Si procede quindi all'essiccamento, che deve sempre avvenire a temperatura inferiore ai 50º centigradi. Gli stimmi vengono disposti su reticelle o in setacci, normalmente di acciaio inox, in prossimità di brace ardente ottenuta da legname di bosco (in particolare leccio o quercia), avendo cura di rigirarli continuamente in modo da assicurare la uniformità del processo. Sono ammessi altri sistemi di essiccamento, come quello solare o in forni elettrici.

5.3. *Metodo di conservazione.*

La conservazione avviene in recipienti di vetro chiusi ermeticamente, nei quali gli stimini vengono immessi entro i primi cinque minuti dal termine dell'essiccamento. Tali recipienti sono tenuti in locali freschi e asciutti e al riparo dalla luce.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il clima di tipo subarido, che caratterizza la zona di produzione, in particolare per la deficienza idrica nel periodo estivo, influisce positivamente, come attestato dalla letteratura scientifica in materia, sulla coltivazione della pianta.

Particolarmente adatti risultano anche i fattori morfologici e pedologici, consistenti rispettivamente nella struttura collinare del territorio e nella specifica tessitura sabbiosa e limosa del suolo, che impediscono i ristagni di umidità.

Alla indubbia vocazione della zona corrisponde un legame del prodotto con il territorio basato su di una serie di fattori economici, sociali e produttivi, anche di antica tradizione.

In cucina lo zafferano era molto ricercato, non solo per il suo aroma ma anche come colorante. Nel «libro della cocina» di Anonimo Toscano del secolo XIV si nota come esso venisse utilizzato in abbondanza. Anche nei secoli successivi, esso ha costituito l'ingrediente fondamentale di piatti come «i pestelli», «la peverata», «l'agliata», «la porrata». È rimasto l'uso di inserirlo nell'impasto di alcuni formaggi.

Attualmente lo «Zafferano di San Gimignano» è oggetto di una significativa riscoperta sia sul piano gastronomico che farmacologico. Nel territorio gli usi nella produzione come pure nella lavorazione sono quelli consolidati dalla tradizione secondo metodi leali e costanti. Molte operazioni vengono ancora eseguite a mano come nel Medioevo: la selezione dei bulbi, la raccolta dei fiori nelle prime ore mattutine, la mondatura, l'essiccazione presso il fuoco.

Il prodotto è presente nella ristorazione e in alcune specialità locali, anche in connessione con altri prodotti tipici sangimignanesi, come il pane con la vernaccia e lo zafferano e la schiacciata con lo zafferano.

Da anni, nel periodo autunnale, in occasione delle operazioni di mondatura del croco, si svolge a San Gimignano una festa «giallo come l'oro», che ha lo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico sugli aspetti culturali legati al consumo del prodotto.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto viene confezionato a mano e posto in commercio lasciando gli stimmi come tali, ossia in fili. La confezione, contenente il prodotto di peso variabile da 10 centigrammi a 1 grammo, avviene in bustine o in contenitori di materiale idoneo per alimenti.

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

«Zafferano di San Gimignano» intraducibile, seguita, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile «Denominazione di Origine Protetta». Tali indicazioni vanno riportate in caratteri di dimensione almeno doppia rispetto agli altri;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima lo «Zafferano di San Gimignano» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

lo «Zafferano di San Gimignano» DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori dello «Zafferano di San Gimignano» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Zafferano di San Gimignano» DOP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilate sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

Art. 10.

Logo

Il logo del prodotto, consistente come da riproduzione sotto riportata, in una figura rappresentante una silouette di San Gimignano con campitura oro e un fiore di croco decentrato sulla sinistra con petali in primo piano campiti in colore bianco e lilla (pantone 258). I tre stimmi dello zafferano sono in colore rosso (Pantone 180). Nella parte inferiore compare la scritta «ZAFFERANO», ottenuta con carattere dearjoe in nero sovrapposta al fondo oro e, nello spazio sottostante, la scritta «DI SAN GIMIGNANO», ottenuta con carattere dj murphic hill sempre di colore nero, su fondo bianco. Il logo ha una dimensione di mm. 36 sia in altezza che in larghezza.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

03A14007

DECRETO 1° dicembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 28 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/1997 del consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva Cartoceto, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per gli oli di oliva;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 è autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 28 novembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2002.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13979

DECRETO 2 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale a denominazione «Zafferano dell'Aquila» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 208 1/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa «Altopiano di Navelli» S.r.l., con sede in Civitaretenga (L'Aquila), intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Zafferano dell'Aquila», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 60835 dell'11 febbraio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la cooperativa «Altopiano di Navelli» S.r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Zafferano dell'Aquila», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa «Altopiano di Navelli» S.r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Zafferano dell'Aquila», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 60835 dell'11 febbraio 2003, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Zafferano dell'Aquila».

Art. 2.

La denominazione «Zafferano dell'Aquila» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Zafferano dell'Aquila», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLO «ZAFFERANO DELL'AQUILA» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA Regolamento CEE n. 2081/92

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Zafferano dell'Aquila» è riservata allo zafferano prodotto nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare e che abbia i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Zafferano dell'Aquila» a Denominazione d'origine protetta (DOP) si ottiene dagli stimmi del fiore del Crocus Sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.

Il prodotto è di colore rosso porpora e viene commercializzato, previa tostatura, in filamenti allo stato naturale o in polvere.

Il prodotto ammesso a tutela, in condizioni di assoluta purezza, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) presentazione:

polvere, mediante macinatura degli stimmi tostati;

filamenti, stimmi tostati integri.

b) specifiche di prodotto:

1. Polvere

Colore	Aroma
Numero di Crocina > 7,5%	Numero di Safranale > 3%
$1\ ^{0}/_{000}$ E > 1 440	Δ E Picocrocina > 0,400

2. Filamenti

Colore	Aroma
Numero di Crocina > 6%	Numero di Safranale > 4%
$1\ ^{0}/_{000}$ E > 0,800 440	Δ E Picocrocina > 0,400

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione dello «Zafferano dell'Aquila» di cui al presente disciplinare comprende il territorio dei comuni di: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo.

I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti.

Nell'ambito dell'area la coltivazione dovrà essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m.

Art. 4.

Origine del prodotto

Numerosissime fonti storiche documentano con dovizia di particolari le vicende che per oltre sei secoli sono state legate alla produzione ed alla commercializzazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila. Addirittura le alterne fortune del comprensorio e lo sviluppo economico e quindi urbano, della stessa città di L'Aquila, sono state strettamente legate alla disponibilità di questo prodotto assurto in alcune epoche storiche a vero e proprio bene rifugio, particolare questo, che gli ha conferito l'attributo di «Oro vermiglio».

L'importanza assunta della commercializzazione dello Zafferano indusse molti commercianti, soprattutto del nord Europa, a stabilire una fissa dimora a L'Aquila, creando così le premesse per una fiorente attività economica ed un intenso scambio culturale che favorirono moltissimo l'evoluzione dei rapporti sociali e politici tra popolazioni locali e quelle del centro e nord Europa.

In questo caso porre in essere la tutela della denominazione geografica significa non soltanto salvaguardare un prodotto commerciale soggetto ad imitazione ed ad usurpazione della denominazione per le caratteristiche merceologiche uniche, bensì tutelare il patrimonio storico e culturale nell'area considerata, ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e manifestazioni folcloristiche.

La consapevolezza che la tutela della denominazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare la tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori dello «Zafferano dell'Aquila» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il sistema di coltivazione del Crocus Sativus L., dal quale si ottiene lo Zafferano a D.O.P., adotta le seguenti pratiche colturali, desunte direttamente da quelle tradizionalmente in uso nella zona.

Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura ad una profondità di 30 cm ed interramento di concime organico, affinamento e livellamento della superficie, preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione.

È vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo.

I bulbo-tuberi, raccolti nella prima metà di agosto devono essere cerniti, avendo cura di selezionare quelli più grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo terreno nella seconda metà di agosto.

La rotazione colturale è di cinque anni.

Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla tra 500.000-600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha.

Dopo la semina vanno effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura e zappatura.

Non è consentito il diserbo chimico mentre le irrigazioni sono consentite solo in casi di eccezionali siccità.

Nel mese di ottobre, dopo circa 60-70 giorni dall'impianto, inizia la fioritura che si protrae per circa 20 giorni; in questa fase i fiori devono essere raccolti manualmente nelle prime ore del mattino, prima che questi si aprono, e portati nei laboratori per procedere alle operazioni di sfioritura che consiste nella separazione degli stimmi dal calice costituito dai petali. Gli stimmi ottenuti dalle operazioni di sfioritura vanno raccolti in setacci e messi ad asciugare sopra la brace di legna (quercia, mandorlo) a circa 20 cm. di distanza facendo attenzione a smuoverli di tanto in tanto fino a tostatura ottimale. La tostatura può durare circa 15-20 minuti.

È considerato disseccamento ottimale quando lo stimma, permuto tra le dita si frantuma.

Con l'essiccazione alla brace lo zafferano conserva il colore rosso porpora, fragranza e aroma.

Sono vietati altri sistemi di tostatura.

Il prodotto, in filamenti integri o ridotto in polvere, deve essere conservato in modo naturale, in sacchetti di tela, senza conservanti, in ambienti asciutti e bui.

Terminata la raccolta dei fiori la pianta deve restare nel terreno fino ai primi giorni di agosto dell'anno successivo, per permettere lo sviluppo dei nuovi bulbi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Numerosi documenti attestano che la coltivazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila veniva effettuata già dal XIII - XIV secolo. L'importanza economica assunta e le alterne fortune hanno segnato fortemente la vita delle popolazioni locali, favorendo scambi commerciali con diverse aree europee come si può desumere dalle notizie storiche.

Inoltre, la particolarità biologica di questa pianta che si propaga solo per clonazione, in quanto sterile triploide, fa si che in mancanza di una evoluzione genetica legata alla riproduzione gamica, la pianta mantega inalterati i caratteri nel tempo. Questa particolarità rende lo «Zafferano dell'Aquila» un fossile vivente in quanto, sia i caratteri botanici della pianta, che le tecniche colturali impiegate per la coltivazione sono rimaste invariate da oltre 600 anni. Ne consegue che le piante coltivate nella provincia di L'Aquila rappresentano una popolazione, che definiamo cultivar o biotipo perché le piccole modifiche biologiche che la distinguono da altre cultivars sono intervenute esclusivamente a causa delle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area.

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano dell'Aquila» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

Il prodotto deve essere posto in vendita in bustine di carta o vasetti di vetro o altro materiale nobile purché risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Sono escluse confezioni in plastica.

Il contenuto di ogni confezione deve essere dichiarato al netto così come deve essere dichiarata la presentazione se polvere o stimmi integri (fili, filamenti), la quantità per ogni confezione può essere determinata senza vincoli.

Sulle etichette delle confezioni contrassegnate a D.O.P., bustine, vasetti o altro, devono essere riportati, a caratteri chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

il logo come specificato al successivo art. 9;

la denominazione «Zafferano dell'Aquila». Denominazione d'Origine Protetta, realizzata con caratteri di dimensione maggiore di quelli di ogni altra scritta dell'etichetta;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, nonché l'eventuale marchio aziendale;

dovrà figurare il simbolo grafico comunitario relativo alla identificazione della denominazione d'origine protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

Art. 9.

Logo

Descrizione: il marchio di identificazione è rappresentato da un riquadro (colore blu pantone 5125) dentro il quale si evidenziano gli emblemi di riconoscimento del prodotto.

Il nome del prodotto «Zafferano dell'Aquila» utilizza caratteri Proteus Medium cp 48, al centro è raffigurato il fiore stilizzato del Crocus S. con petali colore rosso pantone 219 al 50% gli stessi bordati di colore rosso pantone 219, dal fiore inoltre escono i tre stimmi, caratteristica del Crocus S., di colore rosso Pantone 1795.

La scritta «Denominazione d'Origine Protetta», caratteri Garamond colore nero, è posizionata al di sopra del riquadro. Completa l'identificazione della D.O.P. il logo comunitario posizionato ad un lato dell'immagine principale.

03A14006

DECRETO 4 dicembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Studio analisi alimentari - dott. Valentino Palpacelli» autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la desi-

gnazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, con il quale autorizza il laboratorio denominato Studio Analisi Alimentari - dott. Valentino Palpacelli ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 4 dicembre 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 30 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

anidride solforosa;

ceneri;

cloruri;

solfati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13978

DECRETO 5 dicembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14, relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento CE 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14, della legge n. 526/99, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione tutela del Lardo di Colonnata, con sede in Colonnata-Carrara (Massa), Piazza Palestro n. 3, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività

di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le carni trasformate;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Lardo di Colonnata», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 6 novembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Lardo di Colonnata».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Lardo di Colonnata» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Lardo di Colonnata» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Lardo di Colonnata» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Lardo di Colonnata».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13975

DECRETO 5 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori olivicoli messinesi - A.P.O.M., con sede in Messina, via del Vespro n. 6 is. 290, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/1992;

Vista la nota protocollo n. 65741 del 28 ottobre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori olivicoli messinesi - A.P.O.M., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/1992 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/1997 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori olivicoli messinesi - A.P.O.M., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65741 del 28 ottobre 2002, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
PER L'OLIO A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «VALDEMONE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valdemone» è riservata all'olio extravergine d'oliva prodotto nella zona definita nel successivo art. 3 e che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/1992 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» è ottenuto dalle varietà di olivo: Santagatese, Ogliarola Messinese e Minuta presenti negli oliveti, da soli o disgiuntamente, nella misura minima del 70%. Le varietà: Mandanici, Nocellara Messinese, Ottobratica, Verdello e Brandofino possono essere variamente presenti fino ad per il restante 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» comprende i territori di tutti i comuni della provincia di Messina eccezion fatta per Floresta e parte di Moio Alcantara e Malvagna.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

L'olivo rappresenta la principale coltura arborea diffusa nel territorio in questione, con impianti prevalentemente di tipo tradizionale, allevati generalmente a globo, vaso globoso o con forma libera che rispettano le caratteristiche vegetative delle singole cultivar.

La potatura di produzione ha periodicità minima biennale, anche se, grazie all'introduzione di macchine agevolatrici in alcune aziende si opera a cadenza annuale. È comunque invalsa la consuetudine di eliminare annualmente i succhioni, i polloni e le branche deperite.

Le concimazioni vengono effettuate nel periodo che intercorre dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno e comunque legate all'andamento pluviometrico stagionale. Maggiormente impiegati sono i concimi a base di azoto, fosforo e potassio sia di formulato semplice che complesso.

La raccolta deve essere effettuata dalla pianta sia a mano che con macchine agevolatrici (es. pettini vibranti). È ammesso l'impiego di reti per l'intercettamento delle olive al momento della raccolta; ove possibile è ammessa la raccolta meccanica con l'impiego di vibratori. È comunque vietato l'impiego di prodotti cascolanti così come non sono ammessi altri metodi di raccolta che possono danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto con il terreno. L'operazione di raccolta deve essere effettuata nel periodo che va da ottobre sino a gennaio. Le olive appena raccolte vanno conservate in cassette in modo da non alterare la qualità originaria e vanno molite entro due giorni dalla raccolta.

Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignola) che potrebbero influenzare negativamente la qualità dell'olio.

Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» devono essere effettuate entro il territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 60 q.li negli impianti tradizionali ed i 100 q.li per ettaro negli impianti intensivi.

Le rese massime in olio delle olive non possono superare il 24%.

Prima della molitura, le olive devono essere preventivamente lavate e defogliante. Per l'operazione di frangitura sono ammessi tutti i tipi di frantoio. L'operazione di molitura avviene con il controllo della temperatura che non deve superare i 28/30 ^{0}C. I frantoi tradizionali possono essere a 2/4 macine. Nei frantoi a molazza, i tempi di lavorazione sono di 20/30 minuti, mentre con i frangitori sono dell'ordine di un minuto; tali tempi di lavorazione variano in funzione del grado di maturazione delle olive. La temperatura ottimale della gramolatura si aggira intorno ai 28/30 ^{0}C mentre i tempi di lavorazione sono mediamente di 30 minuti.

Art. 5.

Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, saranno effettuati dall'Organismo di controllo all'uopo designato, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia. Gli oliveti idonei alla produzione della D.O.P. «Valdemone» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'Organismo di controllo.

Ultimata l'operazione di raccolta, i produttori devono dichiarare all'Organismo di controllo i quantitativi di olive raccolte e dove è avvenuta l'operazione di oleificazione.

Gli impianti di molitura e di confezionamento devono essere iscritti in un altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva «Valdemone» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) aspetto limpido e leggermente velato;

b) colore: da verde con tonalità gialle a giallo oliva;

c) fruttato: la sensazione olfattiva mette in risalto il profumo più o meno intenso delle olive appena raccolte accompagnato sempre da sentori di erbe, foglie e fiori di piante spontanee presenti nel corteggio floristico degli oliveti della provincia di Messina;

d) sensazioni gustative: al gusto, l'olio ribadisce le percezioni olfattive con una sensazione di olive fresche appena raccolte contrastata, in minor misura, dall'amaro; le sensazioni retro olfattive che accompagnano più o meno nettamente l'olfatto ed il gusto dell'olio Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;

e) valore minimo di Panel Test: uguale o maggiore di 7 e comunque nei termini di legge;

f) acidità massima: 0,7%;

g) Numero di perossidi: uguale o minore al valore di 12 meq O2/Kg.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla D.O.P. di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, uso, gusto, selezionato, scelto e similari nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni che non superino la metà rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P..

Per la commercializzazione, sono ammessi recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri cinque.

Su detti recipienti o sulle bottiglie contenenti l'olio extravergine di oliva «Valdemone» oppure su apposita etichetta devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) la dicitura «Valdemone» seguita dal termine «denominazione di origine protetta»;

b) le generalità (nome e cognome) del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento;

c) la quantità del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle norme merceologiche vigenti;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» ovvero «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia di produzione;

f) i dati nutrizionali, così come previsto dalle vigenti leggi.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta «Valdemone». Il simbolo grafico è costituito da un rettangolo diviso in due parti: una superiore, su fondo azzurro, l'altra inferiore su fondo bianco; tra le due parti vi è un ramoscello di ulivo di colore verde con dei frutti e la stilizzazione di un anfiteatro. In basso la scritta in carattere SKIA «Valdemone». Il fondo azzurro è costituito dal pantone process cyan 100%, le olive di colore pantone Uncoated 360, le foglie di colore pantone Uncoated 348, l'anfiteatro di colore pantone Uncoated 117, mentre il testo e le ombre di colore pantone process Black.

03A13977

DECRETO 9 dicembre 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Vagaggini Carbone S.n.c.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo in data 4 marzo 1993, numero di protocollo 60619, con il quale il laboratorio Vagaggini Carbone, ubicato in Siena, via Garibaldi n. 19/21, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2003, l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Vagaggini Carbone S.n.c.», ubicato in Siena, strada di Cerchiaia n. 42/A, nella persona del responsabile dott. Paolo Vagaggini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
estratto secco totale;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
solfati;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

03A13974

DECRETO 12 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino all'8 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64339;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/1997 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A14054

DECRETO 12 dicembre 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad affettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena»

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2446 del 6 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2001, con il quale l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 9 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 28 dicembre 2000 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Terre di Siena» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 7 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446 del 6 novembre 2000, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 dicembre 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13976

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanzi, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Prato in data 1º dicembre 2003 - intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 106/7/2003 in data 1º dicembre 2003, la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Prato in data 1º dicembre 2003, intera giornata per festività Santo Patrono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: PARDI

03A14005

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003.

Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione. (Deliberazione n. 138/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2003;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *j)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) «pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali»;

l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che «le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari».

l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002), con riferimento all'attività di vendita del gas, attribuisce all'Autorità il potere di «definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato»;

l'Autorità con deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/2002), ha adottato una direttiva urgente agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000;

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 2002, di conversione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 2002, recante criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale;

i decreti del Ministero delle attività produttive 27 dicembre 2002, 30 gennaio 2003, 17 luglio 2003, 1º agosto 2003, 5 settembre 2003, 2 ottobre 2003 e 14 novembre 2003, recanti autorizzazione transitoria alla vendita di gas naturale a clienti finali ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 16/93), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, e sue modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 149/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 17, comma 5, all'art. 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione della tariffa di trasporto e per l'utilizzo di terminali di Gnl;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01), recante direttiva concernente le condizioni contrattuali dell'attività di vendita a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali;

la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 195/02), recante modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238, e modificazione di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

la deliberazione n. 207/02;

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 12 dicembre 2002, recante condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli esercenti (di seguito: documento per la consultazione 12 dicembre 2002);

le ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 2 febbraio 2003, n. 314/03; 19 marzo 2003, n. 487/03; 19 marzo 2003, n. 488/03; 19 marzo 2003, n. 493/03 e 19 marzo 2003, n. 495/03;

Considerato che:

la deliberazione n. 207/02 ha previsto:

a) all'art. 1, comma 11, che gli esercenti l'attività di vendita applicano le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02, sia ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, sia ai clienti finali che, trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla medesima data, non avevano esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione;

b) all'art. 1, comma 1.2, che la disposizione richiamata alla precedente lettera *a)* si applica fino a quando il cliente finale esercita la capacità di stipulare nuovi contratti, accettando una nuova offerta contrattuale;

c) all'art. 1, comma 1.3, lettera *a)*, che gli esercenti l'attività di vendita propongono, ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, unitamente a quelle

dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento;

d) all'art. 2, comma 2.1, che le condizioni economiche di cui al comma 1.1 sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera *c)* e si applicano nel caso richiamato dalla stessa lettera *c)*;

la deliberazione n. 237/00, come richiamata dalla deliberazione n. 207/02 ha previsto, all'art. 9, comma 9.3, tariffe di fornitura determinate come somma di singole quote di costo relative a tutte le fasi della filiera del gas naturale; e che alcune di tali quote richiedevano, per la loro determinazione, la definizione da parte dell'Autorità della disciplina tariffaria in materia di trasporto e stoccaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00;

in mancanza della disciplina di cui al precedente alinea, l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 237/00 ha rinviato a successivi provvedimenti la definizione di alcune quote di costo; e che nelle more di tali provvedimenti la deliberazione n. 237/00 ha disposto, in luogo di tali quote, l'applicazione della componente transitoria CMP, il cui metodo di calcolo prevede valori inferiori nel caso di località caratterizzate da bassi consumi medi annui per cliente, e valori superiori per le località con elevati consumi medi annui per cliente, come previsto dal precedente sistema tariffario e in particolare dal provvedimento Cip n. 16/93;

il metodo di calcolo della componente transitoria CMP, finalizzato a favorire l'estensione del servizio gas nelle località caratterizzate da bassi consumi medi annui per cliente, è stato reso possibile dalla presenza, nella fase della vendita all'ingrosso del gas, di un'impresa che operava in condizioni di monopolio e che praticava prezzi coerenti con tale metodo;

Considerato che:

l'Autorità ha definito le discipline tariffarie in materia di trasporto e di stoccaggio del gas, la cui applicazione ha comportato tra il 2001 e il 2003 una riduzione dei costi per l'utilizzo delle infrastrutture stimabile in circa il 14%, riconducibile prevalentemente all'attività di trasporto, per effetto del regime di aggiornamento delle relative tariffe e di correzione dei maggiori ricavi percepiti dalle imprese di trasporto rispetto a quelli consentiti annualmente;

negli ambiti con elevati consumi medi annui per cliente finale, i prezzi praticati nell'attività di vendita all'ingrosso, attualmente caratterizzata dalla presenza di più operatori, hanno registrato diminuzioni di entità mediamente superiore alla sola riduzione delle tariffe, senza che ciò si traducesse in diminuzioni dei prezzi praticati ai clienti finali di minori dimensioni; e che, negli ambiti caratterizzati da bassi consumi medi annui per cliente vi sono già stati aumenti dei prezzi all'ingrosso;

Considerato che, nel documento per la consultazione 12 dicembre 2002, l'Autorità ha proposto misure volte a:

definire le singole quote attualmente sostituite dalla componente transitoria CMP con riferimento ai costi efficienti dei servizi per ciascuna attività nella fase di vendita all'ingrosso;

graduare negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente l'impatto sui clienti finali dell'applicazione delle nuove condizioni economiche, che, qualora introdotte con effetto immediato, potrebbero determinare:

a) un significativo aumento delle condizioni economiche praticate a tali clienti;

b) un progressivo sottoutilizzo delle infrastrutture del gas, realizzate in molti casi con finanziamenti pubblici, nonché una progressiva sostituzione della materia prima gas naturale con altre fonti energetiche, con potenziali effetti distorsivi nell'uso efficiente del sistema gas ed energetico nel suo complesso;

c) un disincentivo per i nuovi operatori ad esercitare, nei sopra detti ambiti, la propria attività di vendita al cliente finale, con conseguente ostacolo alla realizzazione di un effettivo contesto concorrenziale;

Considerato che, nell'ambito della consultazione, in molte risposte pervenute è stata segnalata all'Autorità l'esigenza di:

a) non definire le singole quote della componente transitoria CMP di cui all'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 237/00, ad eccezione delle quote relative al trasporto e allo stoccaggio; e che nella fase di avvio del mercato, le nuove condizioni economiche siano tali da incentivare l'entrata di nuovi operatori;

b) introdurre un sistema di compensazione che garantisca il graduale impatto dell'applicazione delle nuove condizioni economiche;

c) sostituire la modalità di calcolo della quota per la vendita al dettaglio di cui alla deliberazione n. 237/00 con una metodologia che tenga conto dei costi fissi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01;

Considerato che:

l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 1.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 207/02 può ingenerare incertezze interpretative in merito all'applicazione dell'obbligo di offrire le condizioni economiche di cui alla medesima deliberazione anche ai clienti finali allacciati dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra in quelle previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;

la liberalizzazione del mercato del gas richiede che venga assicurata trasparenza delle condizioni medie applicate e che l'Autorità disponga di meccanismi per la vigilanza sui comportamenti degli esercenti;

Ritenuto che sia opportuno:

definire i criteri di cui all'art. 1, comma 1.3, lettera *a)*, della deliberazione n. 207/02, distinguendo le componenti relative all'uso delle infrastrutture essenziali oggetto di disciplina tariffaria e assicurando un'equa ripartizione tra esercenti e clienti finali dei benefici derivanti dalle riduzioni di costo già registrate nel settore, in modo tale da incentivare, nell'attuale fase di apertura del mercato, l'entrata di nuovi operatori;

prevedere, per un periodo predefinito, un sistema di compensazione che garantisca negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente un graduale impatto degli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove condizioni economiche, avvalendosi della cassa conguaglio per il settore elettrico per la gestione dei relativi versamenti;

prevedere una modalità di calcolo della quota per la vendita al dettaglio che tenga conto dei costi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01;

Ritenuto che sia necessario porre in capo agli esercenti l'attività di vendita obblighi informativi a beneficio dell'Autorità, anche al fine di consentire alla medesima di effettuare, entro il 31 luglio 2005, verifiche in merito all'esistenza di condizioni concorrenziali sul mercato dei clienti finali, tali da giustificare la revoca o la modifica degli obblighi di cui alla deliberazione n. 207/02;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), nonché, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) e le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce con decorrenza 1° gennaio 2004 i criteri che gli esercenti l'attività di vendita (di seguito: esercenti) applicano per la determinazione delle condizioni economiche previste dalla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/02) (di seguito: condizioni economiche) e relative ai clienti finali di cui alla medesima deliberazione n. 207/02.

2.2 Le condizioni economiche devono essere proposte anche ai clienti finali allacciati dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000.

2.3 Le condizioni economiche non si applicano alle località che, ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della deliberazione n. 237/00, sono esentate dal calcolo dei vincoli di ricavi per l'attività di distribuzione di cui alla medesima deliberazione.

2.4 Il presente provvedimento definisce anche gli obblighi di comunicazione e le tipologie di clienti finali per i quali gli esercenti devono trasmettere all'Autorità e al Ministero delle attività produttive i prezzi medi di fornitura del gas naturale.

Art. 3.

Condizioni economiche

3.1 Le condizioni economiche determinate con riferimento all'i-esimo ambito tariffario (di seguito: l'ambito) sono date dalla somma delle seguenti componenti:

a) la componente tariffaria della distribuzione, che comprende l'attività di misura, con esclusione dell'attività di lettura, calcolata, ai sensi dell'art. 4 del presente provvedimento;

b) le componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio, calcolate ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento;

c) il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato ai sensi dell'art. 7 del presente provvedimento;

d) il corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio, che comprende l'attività di lettura, calcolato ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento.

3.2 Le componenti variabili di cui al comma 3.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00.

Art. 4.

Componente tariffaria della distribuzione

4.1 Per il primo periodo di regolazione della distribuzione, la componente tariffaria della distribuzione dell'i-esimo ambito è data dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) la quota fissa e la quota variabile della tariffa di distribuzione, ai sensi della deliberazione n. 237/2000;

b) la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione α_1, pari a 0,027111 euro/GJ;

c) la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione dell'i-esimo ambito, β_i, che assume valore diverso da zero negli ambiti di cui all'art. 9, nei quali è calcolata come:

$$\beta_i = [(CMP_i + 0,135553) - (\overline{CCI} + QT_i + QS)] \times 50\% \quad \text{(euro/GJ)}$$

dove:

CMP_i è il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito alla data del 1° ottobre 2003, espresso in euro/GJ.

$\overline{CCI}$ è il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'art. 7, calcolato alla data del 1° ottobre 2003 e pari a 4,637264 euro/GJ;

QT_i e QS sono rispettivamente la componente tariffaria del trasporto e la componente tariffaria dello stoccaggio, di cui all'art. 6, calcolate con riferimento alla data del 1° ottobre 2003.

4.2 Per il secondo periodo di regolazione della distribuzione gli elementi di cui al comma 4.1, lettera *a)*, sono definiti dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di distribuzione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000.

4.3 La quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, α_1, e la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione, β_i, assumono i valori di cui al comma 4.1 fino al 30 settembre 2006.

Art. 5.

Disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione

5.1 L'impresa di distribuzione applica fino al 30 settembre 2006 la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, α_1, e la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione, β_i, di cui all'art. 4, comma 4.1, ad ogni unità di energia trasportata per conto del j-esimo esercente:

a) ai clienti finali che non appartengono alle categorie individuate dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;

b) ai clienti finali che appartengono alle categorie individuate dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 e che, alla data del 31 dicembre 2003, non hanno esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.

Art. 6.

Componenti tariffarie del trasporto e dello stoccaggio

6.1 Per il primo periodo di regolazione del trasporto la componente tariffaria del trasporto QT_i, per l'i-esimo ambito è costituita dalla somma del costo medio ponderato relativo ai corrispettivi di capacità e variabili della tariffa di trasporto e dell'incidenza dei corrispettivi fissi rispetto all'energia complessiva riconsegnata nell'i-esimo ambito ed è calcolata come:

$$QT_i = \frac{\sum_k (QTV^k \times E^k)}{\sum_k E^k} + \frac{\sum_k cf^k}{\sum_k E^k} \quad \text{(euro/GJ)}$$

dove:

QTV^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione ed è calcolato con la formula:

$$QTV^k = 0,071908 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc}) + \frac{CP_u + CR_r}{0,27}\right) + CV + CV^p \quad \text{(euro/GJ)}$$

dove, ai sensi della deliberazione n. 120/2001:

CP_e è il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;

CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio;

CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione;

CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione;

CV è il corrispettivo unitario variabile del trasporto;

CV^p è il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto;

k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito;

cf^k è il corrispettivo fisso del trasporto del k-esimo impianto di distribuzione, ai sensi della deliberazione n. 120/01;

E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ.

6.2 Per il periodo 1° gennaio 2004 - 30 settembre 2004, il corrispettivo medio unitario CP_e è pari a 1,007421 euro/a/Smc/g ed è aggiornato con provvedimenti dell'Autorità.

6.3 Per il secondo periodo di regolazione del trasporto, la componente tariffaria di cui al comma 6.1 è definita dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di trasporto di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000.

6.4 Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, entro il 31 luglio di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui al comma 6.1, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito.

6.5 Entro il 15 gennaio 2004 e, successivamente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola le componenti tariffarie del trasporto QT_i degli i-esimi ambiti e le pubblica nel proprio sito internet dando evidenza degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito.

6.6 Entro i termini di cui al comma 6.5, l'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità i valori di QTV^k, cf^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo delle componenti tariffarie del trasporto QT_i degli i-esimi ambiti.

6.7 Per il primo periodo di regolazione dello stoccaggio, la componente tariffaria dello stoccaggio QS per l'i-esimo ambito è calcolata con riferimento alle tariffe di stoccaggio determinate ai sensi della deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 26/02). Per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 marzo 2004 la componente tariffaria QS è pari a 0,246052 euro/GJ ed è aggiornata con provvedimenti dell'Autorità.

6.8 Per il secondo periodo di regolazione dello stoccaggio la componente tariffaria di cui al comma 6.7 è definita dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di stoccaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000.

Art. 7.

Corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso

7.1 Il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso $\overline{CCI}$ è calcolato come:

$$\overline{CCI} = \overline{CMP} - \overline{QI} - S \qquad \text{(euro/GJ)}$$

dove:

$\overline{CMP}$ è il valore medio nazionale della componente materia prima, pari a 5,837012 euro/GJ alla data del 1° ottobre 2003, che si aggiorna, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002;

$\overline{QI}$ è la quota a copertura dei costi medi di trasporto e stoccaggio per i clienti di cui all'art. 2, comma 2.1, calcolata con riferimento al costo medio di trasporto e stoccaggio dell'anno termico 2001-2002, ai sensi delle deliberazioni n. 120/01 e 26/02, pari a 1,131972 euro/GJ;

S è la quota rappresentativa dello sconto da trasferire al cliente finale, pari a 0,067776 euro/GJ.

Art. 8.

Corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio

8.1 Il corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio QVD è pari al valore della quota QVD, calcolata ai sensi della deliberazione n. 237/2000 per l'i-esimo ambito per l'anno termico 2002-2003.

8.2 Per ciascun cliente con consumo annuo fino a 20 GJ, l'esercente ha facoltà di determinare, con decorrenza 1° gennaio 2004, valori per il corrispettivo QVD superiori a quelli di cui al comma 8.1, fino ad incrementi massimi percentuali calcolati come:

$$I^m = 33{,}2\% \times \frac{(20 - E^m_{2002})}{20} \qquad (\%)$$

dove:

I^m è il massimo incremento percentuale applicabile alla quota QVD dell'm-esimo cliente con consumo annuo fino a 20 GJ;

E^{m}_{2002} è l'energia consumata, nell'anno termico precedente dall'm-esimo cliente finale, espressa in GJ.

8.3 L'esercente che eserciti la facoltà di cui al comma 8.2 comunica all'Autorità, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla loro applicazione, i valori del corrispettivo *QVD* determinati ai sensi del medesimo comma 8.2.

Art. 9.

Ambiti ad elevati costi unitari

9.1 Gli ambiti ad elevati costi unitari sono gli ambiti per i quali alla data del 1° ottobre 2003 è soddisfatto il vincolo della formula:

$$\left[\overline{CCI} + QT_i + QS\right] - CMP_i > 0{,}135553 \qquad \text{(euro/GJ)}$$

dove:

$\overline{CCI}$ e CMP_i assumono i valori indicati all'art. 4, comma 4.1;

QT_i e QS sono le componenti di cui all'art. 6, calcolate alla data del 1° ottobre 2003.

Art. 10.

Istituzione del Conto per la compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari

10.1 Con decorrenza 1° gennaio 2004, è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) il Conto per la compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari (di seguito: Conto per la compensazione), alimentato dalla quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, α_1, di cui all'art. 4.

10.2 Il Conto per la compensazione è utilizzato per coprire la compensazione relativa ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1, degli ambiti individuati all'art. 9.

10.3 Entro novanta giorni dal termine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri dal 1° gennaio 2004, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto sulla gestione del Conto per la compensazione da essa gestita, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti quote.

Art. 11.

Compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari

11.1 Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa di distribuzione, trasmette alla Cassa e all'Autorità l'elenco degli ambiti ad elevati costi unitari e il corrispondente valore della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione, β_i, calcolato ai sensi dell'art. 4, comma 4.1.

11.2 Entro novanta giorni dal termine di ogni mese, la Cassa riconosce all'impresa di distribuzione l'importo mensile relativo alla quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione β_i di cui al comma 11.3.

11.3 Entro quarantacinque giorni dal termine di ogni mese, l'impresa di distribuzione comunica alla Cassa l'importo mensile β_i calcolato come:

$$B_j = \beta_i \times E_j \qquad \text{(euro/GJ)}$$

dove:

B_j è l'importo mensile della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione del j-esimo esercente;

β_i è la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione dell'i-esimo ambito calcolata ai sensi dell'art. 4, comma 4.1;

E_j è l'energia mensile trasportata dall'impresa di distribuzione per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1, ovvero, in mancanza delle letture effettive, la stima dell'energia mensile trasportata ai medesimi clienti con riferimento al medesimo mese dell'anno precedente.

11.4 Entro il 15 novembre di ogni anno l'impresa di distribuzione provvede a conguagliare l'importo complessivo della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione β_i relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1, nel periodo 1° ottobre-30 settembre del medesimo anno.

11.5 Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'impresa di distribuzione:

a) comunica alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1, nel periodo 1° ottobre-30 settembre del medesimo anno;

b) regola con la Cassa i conguagli effettuati ai sensi del comma 11.4.

11.6 Per il periodo di applicazione 1° gennaio-30 settembre 2004, l'energia trasportata di cui ai commi 11.4 e 11.5 è l'energia relativa ai medesimi mesi.

Art. 12.

Esazione dell'addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione

12.1 Entro quarantacinque giorni dalla fine di ogni mese, le imprese di distribuzione versano alla Cassa il gettito mensile A_j, calcolato come:

$$A_j = \alpha_1 \times E_j \qquad \text{(euro/GJ)}$$

dove:

A_j è l'importo mensile della quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione del j-esimo esercente;

α_1 è la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione di cui all'art. 4, comma 4.1;

E_j è l'energia mensile trasportata dall'impresa di distribuzione per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1, ovvero, in mancanza delle letture effettive, la stima dell'energia mensile trasportata ai medesimi clienti con riferimento al medesimo mese dell'anno precedente.

12.2 Entro il 15 novembre di ogni anno, l'impresa di distribuzione conguaglia l'importo complessivo della

quota addizionale alla tariffa di distribuzione relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1, nel periodo 1° ottobre-30 settembre del medesimo anno.

12.3 Entro il 30 novembre di ogni anno, l'impresa di distribuzione:

a) comunica alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1, nel periodo 1° ottobre-30 settembre del medesimo anno;

b) regola con la Cassa i conguagli effettuati ai sensi del comma 12.2.

12.4 Per il periodo di applicazione 1° gennaio-30 settembre 2004, l'energia trasportata di cui ai commi 12.2 e 12.3 è l'energia relativa ai medesimi mesi.

Art. 13.

Obblighi di pubblicazione e comunicazione

13.1 Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, gli esercenti pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche di cui all'art. 3, per ciascun ambito nel quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Entro i medesimi termini gli esercenti trasmettono tali informazioni anche all'Autorità.

13.2 Entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dal 1° gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, alle tipologie di clienti finali di cui alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2:

a) l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al netto delle relative imposte;

b) l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al lordo delle relative imposte;

c) l'energia fornita, espressa in GJ.

13.3 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 13.2, gli esercenti compilano i moduli disponibili nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) redatti per ciascuna area riconducibile ai punti di uscita dalla rete nazionale di cui alla deliberazione n. 120/01 e relativi ai:

a) clienti finali allacciati agli impianti di distribuzione;

b) clienti finali allacciati alla rete di trasporto.

Art. 14.

Disposizioni finali

14.1 Entro il 31 luglio 2005, l'Autorità verifica il grado di concorrenza sul mercato dei clienti finali allo scopo di un'eventuale revoca o modifica degli obblighi previsti dall'art. 1 della deliberazione n. 207/02, anche sulla base delle informazioni di cui all'art. 13.

14.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione.

Milano, 4 dicembre 2003

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI

Tipologia
Domestico
Commercio e servizi
Industria — servizio continuo
Industria — servizio interrompibile
Generazione elettrica - servizio continuo
Generazione elettrica - servizio interrompibile
Autotrazione

TABELLA 2

CLASSI DI CONSUMO ANNUO* (GJ)

Classe
0-20
20-35
35-100
100-160
160-800
800-8.000
8.000-80.000
80.000-800.000
800.000-8.000.000
> 8.000.000

* Le classi di consumo annuo comprendono l'estremo superiore dell'intervallo indicato.

03A14045

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 11 dicembre 2003, n. **946477.**

Circolare esplicativa recante una rettifica e chiarimenti sulle modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nel bando per le incentivazioni a favore della formazione e valorizzazione degli stilisti, ai sensi dell'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (Legge finanziaria 2002).

Alle imprese interessate

Ai consorzi di impresa

Alle associazioni imprenditoriali

In previsione della presentazione delle domande di finanziamento relative alla misura sopracitata da parte dei soggetti interessati, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sul bando emanato con circolare n. 946392 del 15 ottobre 2003 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2003) .

1. *Presentazione delle domande e soggetti interessati (promotori ed imprese).*

1.1. Sono definiti soggetti promotori, gli enti pubblici, gli organismi rappresentativi a livello economico e/o sindacale delle PMI, purchè:

a) non sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria;

b) iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio;

c) titolari di partita IVA.

Sono esclusi i soggetti promotori con attività sociale senza fini di lucro.

1.1.1. Le imprese devono appartenere ai settori produttivi tessile, abbigliamento e calzaturiero o settori ad essi collegati. La dimensione piccola, media, grande non incide sulla presentazione delle domande. La singola impresa, pertanto, non può accedere alla misura nel caso risulti essere l'unica impresa presente nel progetto.

L'istituto di formazione non è soggetto destinatario di agevolazioni.

1.1.2. I progetti riguardano un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) di due o più soggetti che presentano congiuntamente un progetto finalizzato al raggiungimento di uno dei due obiettivi: formazione oppure valorizzazione degli stilisti.

I soggetti del RTI possono presentare per ciascuno degli obiettivi anche due distinte domande.

Il promotore, che ha il compito di mantenere i contatti con l'ufficio E2 del Map, può anche essere una delle imprese del RTI.

1.1.3. In merito al bando per la valorizzazione degli stilisti, soggetto beneficiario è l'impresa con stabile presenza sul mercato dell'alta moda (almeno due anni) la quale, peraltro, non risulti operante nel settore con marchio ormai affermato.

1.1.4. Per stilisti sono da considerare anche i disegnatori, i modellisti, etc.

2. *Agevolazioni.*

2.1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, accertate la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e della documentazione prevista, forma le graduatorie (formazione e valorizzazione degli stilisti), ordinando i progetti in senso decrescente sulla base del punteggio ottenuto.

A seconda della posizione utile in graduatoria, le agevolazioni saranno concesse a ciascuna delle imprese facenti parte del RTI.

Potranno essere concesse anche al promotore nel caso in cui siano rimasti a suo carico i costi relativi alle voci di spesa, indicate al successivo punto 3, finalizzati alla realizzazione del progetto.

3. *Spese ammissibili.*

3.1. In merito al bando per la formazione degli stilisti le imprese ricevono un'agevolazione limitatamente al costo per l'iscrizione dei propri dipendenti, con contratto di formazione o soggetti in via di assunzione presso un istituto di formazione, anche straniero, purché dotato di stabile organizzazione in Italia. Non sono agevolabili le spese per docenti, materiale didattico, locali sostenute direttamente dall'impresa mentre rientrano tra le spese agevolabili i costi sostenuti dall'impresa nel periodo del corso di formazione per stipendi, viaggio, vitto e alloggio, relativi ai partecipanti al corso.

3.1.1. Le spese di progettazione del corso sono agevolabili anche se rimaste a carico del promotore.

3.1.2. Per quanto attiene all'attribuzione dei punteggi, a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto verrà attribuito il singolo punteggio così come individuato nella misura unica e fissa dalla circolare (punto 5.2) nonostante l'eventuale pluralità di eventi rientranti nella medesima categoria, comunicati e documentati dall'impresa. Il valore ottenuto da ciascuna impresa, si andrà a sommare con quelli ottenuti dalle altre imprese partecipanti al progetto, ottenendo così il punteggio del progetto.

3.1.3. Nell'ambito delle manifestazioni espositive sono agevolabili esclusivamente le spese elencate nella citata circolare n. 946392 al punto 2.4. Le spese relative al personale utilizzato dal promotore per la realizzazione del progetto non sono agevolabili qualora il relativo costo sia rimasto esclusivamente a carico del promotore medesimo.

3.1.4. Poiché la finalità del bando è la promozione mediante la concessione di agevolazioni alle imprese con sede legale ed operativa in Italia, è previsto che queste possano avvalersi della collaborazione di stilisti esterni, anche stranieri, ma il relativo costo potrà essere ammesso alle agevolazioni soltanto se si configuri come consulenza sicché la valorizzazione risulti operata a capo dell'impresa agevolata a beneficio del proprio marchio.

Con l'occasione all'allegato n. 3 della circolare in esame è apportata la seguente correzione: «... alla domanda A5) la parola "Normativa" è sostituita dalla seguente "Nominativo". Telefono... telex etc.».

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

03A14058

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2434
Yen giapponese	133,53
Corona danese	7,4407
Lira Sterlina	0,70540
Corona svedese	9,0927
Franco svizzero	1,5565
Corona islandese	89,58
Corona norvegese	8,3270
Lev bulgaro	1,9552
Lira cipriota	0,58531
Corona ceca	32,460
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,75
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6673
Lira maltese	0,4312
Zloty polacco	4,6524
Leu romeno	40625
Tallero sloveno	236,8500
Corona slovacca	41,175
Lira turca	1781315
Dollaro australiano	1,6920
Dollaro canadese	1,6584
Dollaro di Hong Kong	9,6534
Dollaro neozelandese	1,9337
Dollaro di Singapore	2,1236
Won sudcoreano	1485,30
Rand sudafricano	8,6351

Cambi del giorno 23 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2392
Yen giapponese	133,19
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,70250
Corona svedese	9,1036
Franco svizzero	1,5611
Corona islandese	89,64
Corona norvegese	8,3715
Lev bulgaro	1,9553
Lira cipriota	0,58586
Corona ceca	32,522
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,63
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6664
Lira maltese	0,4308
Zloty polacco	4,6469
Leu romeno	40397
Tallero sloveno	236,8300
Corona slovacca	41,160
Lira turca	1771509
Dollaro australiano	1,6878
Dollaro canadese	1,6445
Dollaro di Hong Kong	9,6204
Dollaro neozelandese	1,9289
Dollaro di Singapore	2,1171
Won sudcoreano	1481,84
Rand sudafricano	8,5084

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A14128 - 03A14203

Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, si comunica che, in relazione al telex in data 12 dicembre 2003, n. 14094 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori — di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 — forniture di beni e servizi ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CE-WTO-GPA, sono così determinati:

soglie comunitarie:

1) euro 5.000.000;

2) euro 200.000;

3) euro 750.000;

4) euro 400.000;

5) euro 600.000;

soglie WTO - GPA:

1) DSP 130.000 = euro 154.014;

2) DSP 200.000 = euro 236.945;

3) DSP 400.000 = euro 473.890;

4) DSP 5.000.000 = euro 5.923.624.

03A14035

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale: determinazione n. 783 del 24 novembre 2003:

numero marchio: 80-PE;

impresa: Di pasquale Deborah;

sede: Pescara.

03A14080

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501300/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.